

Risoluzione del concordato per scadenza del termine previsto per l'esecuzione

Tribunale Treviso, 21/09/2016. Pres. Fabbro. Rel. Caterina Passarelli.

Concordato preventivo – Risoluzione – Fattispecie

Può essere dichiarata la risoluzione del concordato preventivo quando sia scaduto il tempo della sua esecuzione, non vi sia ragionevole prospettiva di pagamento di ulteriori creditori e l'allungamento dei tempi abbia determinato l'aumento delle poste passive e dei costi in prededuzione rispetto a quanto previsto nel piano approvato dai creditori.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

rilevato che,
con decreto del 18/7/14, questo Tribunale ha omologato il concordato presentato da * Group spa in liquidazione in base al quale la società debitrice si era impegnata nel termine di 5 anni a provvedere:
- al pagamento integrale dei crediti prededucibili e delle spese ed oneri per la gestione della società nel quinquennio;
- al pagamento di integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cc entro un anno dalla esecutività del decreto di omologa del concordato preventivo;
- al pagamento, in più distribuzioni annuali, nei limiti del quinquennio di durata del concordato, del residuo dei crediti privilegiati e del 13,80% dei crediti chirografari;
tenuto conto che la liquidità necessaria all'attuazione del piano concordatario avrebbe dovuto ricavarsi dall'incasso dei canoni di affitto del rampo di azienda * International srl, dalla cessione delle rimanenze di magazzino, dalla cessione di una collezione di ceramiche artistiche e dall'incasso di crediti verso clienti e terzi;
visto che nelle periodiche e puntuali relazioni del Liquidatore Giudiziale e, da ultimo, nella relazione del 10/6/16, era resa evidente ai creditori l'impossibilità di prosecuzione del piano in considerazione dell'inadempimento dell'affittuaria * International srl, debitrice verso la procedura di E. 444.440,45, dell'esito negativo della vendita della collezione di ceramiche artistiche e del modesto introito derivante dall'attività di recupero crediti, sollecitando l'iniziativa dei medesimi creditori a richiedere la risoluzione del concordato sul presupposto del palese inadempimento nei tempi di esecuzione e nelle previsioni di soddisfacimento;
considerato che uno dei creditori, l'avv. * ha proposto domanda di risoluzione del concordato evidenziando come le prospettive di esecuzione di questo siano ormai del tutto compromesse a seguito dell'intervenuto fallimento di * International s.r.l. (sentenza n. 155/16 del Tribunale di Treviso del 6/7/16);

preso atto che la debitrice * Group spa in liquidazione si è costituita chiedendo, senza contestare il grave inadempimento, il rigetto della domanda di risoluzione del concordato per aver acquisito un'offerta da parte di * quale Amministratore di * Ltd - Londra, con la quale tale società prenderebbe in affitto fino al 3/1/17 il ramo d'azienda già affittato a * International srl, per acquistarlo entro tale data al prezzo di E. 1.950.000,00, ferma restando l'esclusione di qualsiasi subingresso nei rapporti attivi e passivi e/o obbligazioni o debiti di * Group spa in liquidazione e/o * International srl (v. memoria difensiva, pag. 2); Tutto ciò premesso,

osserva

1) Sui presupposti per la risoluzione del concordato.

Non può essere seriamente messa in dubbio la sussistenza del gravissimo inadempimento di * Group spa in liquidazione rispetto agli obblighi concordatari, essendo sufficiente, a tal fine, richiamare l'intervenuto fallimento della società affittuaria * International srl dopo che la medesima, entrata nella disponibilità del ramo di azienda sulla base del contratto di affitto e preliminare di acquisto su cui era fondato il concordato, non ha mai versato alcunché né alla procedura né alla proprietaria degli immobili in cui era esercitata l'attività.

Basti considerare che il debito maturato dei confronti della procedura, alla data del 10/6/16, è pari a circa E. 444.440,45 (v. rel. LG.: doc. 5 ric.). E ciò senza contare che l'impossibilità di rispettare i termini ed il contenuto del piano di concordato omologato deriva anche dal mancato acquisto del magazzino da parte di CV, nonostante la fruizione di parte della merce per almeno E. 256.493,13 (v. rel. LG: doc. 5 ric.), dalla mancata vendita della Collezione d'arte al prezzo di E. 831.150,00 per il venir meno dell'interesse manifestato da un soggetto russo ed, infine, dal mancato introito di crediti per oltre E. 200.000,00, oggetto di stima.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del concordato.

2) Sulla proposta di * Group spa.

* Group spa in liquidazione si oppone alla domanda di risoluzione affermando di aver ricevuto un'offerta da parte di * quale Amministratore di * Ltd - Londra, sulla cui base tale società prenderebbe in affitto fino al 31/1/17 il ramo di azienda già affittato a * International srl, per poi acquistarlo, insieme al magazzino residuo, entro tale data al prezzo di E. 1.950.000,00, ferma restando l'esclusione di qualsiasi sub ingresso nei rapporti attivi e passivi e/o obbligazioni o debiti di * Group spa in liquidazione e/o * International srl e programmando la prosecuzione dell'attività liquidatoria con la messa all'asta della Collezione d'arte e con il recupero dei crediti.

Ora, quanto rappresentato dalla * Group spa in liquidazione è dalla stessa inquadrato, ai fini della ammissibilità della propria domanda, nell'ambito dell'attività liquidatoria rimessa dal decreto di omologa al Liquidatore giudiziale che deve provvedervi ex art. 182 lf secondo la disciplina prevista dagli artt. 105-108 lf.

La pretesa non trova riscontro normativo atteso che la liquidazione affidata ex art. 182 lf al liquidatore appositamente nominato deve avvenire in conformità alla proposta concordataria mentre, come evidenziato, nel caso di specie, la situazione venutasi a determinare è

indiscutibilmente al di fuori della pattuizione concordataria tant'è che, in considerazione del ritardo nell'adempimento e delle prospettive di soddisfacimento, è stata legittimamente presentata istanza di risoluzione. Allo stato attuale, nella vicenda concordataria in esame, la risoluzione avrebbe potuto essere impedita unicamente laddove gli obblighi derivanti dal concordato fossero stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore * Group spa in liquidazione ex art. 186, quarto comma, lf: in realtà, così non è atteso che, anche a voler prescindere dai rilievi sulla legittimità dell'offerta, questa esclude chiaramente il sub ingresso nella posizione della debitrice, con conseguente inammissibilità della stessa ai fini di cui all'art. 186 lf.

In ogni caso, va tenuto conto che l'offerta richiamata dalla società debitrice non presenta le minime garanzie di affidabilità, posto che:

- la prima e la seconda pagina non risultano in continuità (la prima pagina si conclude con un punto, mentre la seconda inizia con la conclusione di una frase di cui manca l'inizio);
- non sono allegati i documenti richiamati nell'offerta (copia passaporto * visura camerale della * LDT Londra);
- la documentazione prodotta dalla ricorrente attesta l'intervenuto scioglimento della società * LDT in data 28/6/16;
- non è documentato il potere del sig. * di rappresentare la società LDT.

Tanto basta per ritenere la domanda di * Group spa in liquidazione non è idonea a paralizzare la domanda di risoluzione del concordato, omologato in data 18/7/14.

3) Sulla legittimazione attiva.

Per quanto riguarda la legittimazione, premesso che l'art. 186 lf attribuisce a ciascun creditore il potere di promuovere l'azione di risoluzione senza alcuna distinzione, è pacifica la qualità di creditore in capo all'avv. *, la quale vanta un credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 cc per E. 91.903,00 ed un credito chirografario di E. 21.792,00, non contestato.

Merita sottolineare che l'azione per la risoluzione del concordato va valutata in relazione alla massa dei creditori e non con riferimento alla singola posizione creditoria, e che, nel caso di specie, risulta evidente la totale incertezza dei creditori di venire soddisfatti nei tempi e nella percentuale prevista.

4) Sulla non scarsa importanza dell'inadempimento.

Va evidenziato che, non solo è già scaduto il tempo per il pagamento dei creditori privilegiati, pagamento che avrebbe dovuto avvenire entro luglio 2015, senza prospettiva di pagamento degli ulteriori creditori, ma che l'allungamento dei tempi ha determinato l'aumento delle poste passive e dei costi in prededuzione rispetto a quanto previsto nel piano concordatario.

Pertanto, in relazione ai tempi di esecuzione del concordato, non c'è la prospettiva di liquidare nei tempi previsti nel concordato il compendio aziendale, né unitariamente né nelle sue singole componenti.

In relazione alla misura del soddisfacimento dei creditori chirografari, questa appare senza dubbio, incerta rispetto all'impegno assunto dal debitore con il piano di concordato.

Tali aspetti incidono direttamente sulla fattibilità del piano così come era stato congegnato determinando l'impossibilità di mantenere fede all'impegno assunto nei confronti dei creditori.

Ora, tenuto conto che la situazione descritta delinea un quadro del tutto diverso da quello sulla base del quale i creditori avevano espresso il loro voto e che le prospettive di soddisfacimento sono divenute del tutto incerte nei tempi e nella misura del soddisfacimento, non si può che dare atto della gravità dell'inadempimento e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del concordato.

5) Sulla dichiarazione di fallimento.

L'avv. * ha chiesto contestualmente la dichiarazione di fallimento. Pertanto, rilevato che la società debitrice è soggetto fallibile come si ricava dalla documentazione allegata al ricorso per ammissione alla procedura per concordato preventivo e ritenuto che ricorra il presupposto dello stato di insolvenza, come è stato accertato con in decreto di ammissione alla procedura di cui all'art. 160 lf, ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento.

Ne consegue che, tutto ciò premesso, questo Tribunale, visto gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16 l.fall.,

P.Q.M.
DICHARA

a) la risoluzione del concordato omologato in data 18/7/14;

b) il fallimento di:

* Group spa in liquidazione, p.i. * con sede a Carbonera, via *

ORDINA

Al liquidatore di depositare entro tre giorni il bilancio e le scritture contabili nonché l'elenco dei creditori;

NOMINA

La dr. Caterina Passarelli giudice delegato per la procedura e curatore fallimentare il dott. *

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

STABILISCE

Il giorno 7/2/17 ore 12.30 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;

ASSEGNA

Termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la presentazione, esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC), delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Treviso, 20/9/16.

Depositata in cancelleria il 21/09/2016.